

I *senatus consulta* nella documentazione epigrafica dall'Italia*

1. Questo contributo si prefigge lo scopo di illustrare l'apporto che la documentazione epigrafica proveniente dall'Italia offre alla nostra conoscenza delle deliberazioni senatorie. A tale proposito, prima di procedere ad una disamina della documentazione, si intende porre l'attenzione, seppur brevemente, su alcune questioni preliminari.

In primo luogo, sarà opportuno richiamare la struttura delle delibere senatorie. Dall'osservazione dei testi che tramandano, sia per tradizione epigrafica, sia manoscritta, deliberazioni senatorie per un arco cronologico di oltre tre secoli, ovvero dal 189 a. C. (prima attestazione con il *senatus consultum* relativo ai privilegi dell'oracolo di Delfi)¹ al 138 d. C. (anno del *senatus consultum* relativo all'istituzione di *nundinae* presso il *saltus Beguensis*)², emerge come la redazione dei *senatus consulta* fosse svolta, come del resto osservava già Edoardo Volterra, «seguendo uno schema che appare essere rigorosamente osservato, a parte alcune piccole variazioni riscontrate in alcune fonti»³. In particolare, allorché le delibere siano note nella loro interezza, si può apprezzare come esse si sviluppino secondo uno schema tripartito. Le tre parti possono essere indicate come *praescriptio*, *relatio* e *decretum*. In un contributo apparso di recente, si è avuto modo di rilevare come una tale strutturazione delle delibere senatorie riecheggiasse altresì in qualche modo la tripartizione delle *leges publicae*; la sequenza di *relatio* e *decretum* restituiva però una dialettica (fra assemblea senatoria e magistrato convocante) per forza di cose

* Pierangelo Buongiorno è autore dei §§ 1–5 e 8–9, Giuseppe Camodeca dei §§ 6–7 e 10. L'Appendice è frutto del lavoro congiunto dei due autori.

1 Cfr. Sherk, *Roman Documents* 1969, 225–228 nr. 38.

2 *CIL* VIII 270 = 11451 = 23246 = *FIRA* I² 47, su cui vd. il contributo di M. Rizzi, in questo volume.

3 Volterra, *Senatus consulta* 2017, 105.

assente nella *lex publica* (laddove la *rogatio* presentata dal magistrato conteneva già di per sé elementi dispositivi, che come è ben noto il popolo era chiamato ad approvare o a respingere in blocco)⁴.

La *praescriptio* di un senatoconsulto conteneva una serie di dati quali il nome del magistrato o dei magistrati che avevano convocato l'assemblea (*senatum consuluit/consuluerunt*), il giorno e il mese della seduta, il luogo della stessa; di seguito i nomi di *qui scribundo adfuerunt*, ossia i senatori testimoni della redazione per iscritto dell'atto.

La *relatio* conteneva invece una (più o meno) breve esposizione della questione sulla quale il senato era chiamato a pronunciarsi. Essa era introdotta da formulazioni rese, sul piano sintattico, da una proposizione causale, che si può astrarre in *quod consul/consules verba fecit/fecerunt* et rell. e che contenevano, al loro interno, un complemento di argomento (reso con formulazioni *de* + ablativo) o poco più.

La *relatio* accoglieva la materia sulla quale i *patres* erano destinati a pronunciarsi, con una votazione sulla *relatio* stessa (*per discessionem solum*) o, più frequentemente, con *sententiae* messe ai voti dal magistrato convocante e destinate a sfociare nel *decretum* (il deliberato senatorio in senso stretto). La *relatio* si connotava anche per la formula *q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)*, che riscontriamo anche fra le *litterae singulares* annotate da Valerio Probo.⁵ La prima parte di questa formula (sino a *placeret*) ricalcava l'*exitus* della *relatio* svolta dal magistrato, e non risulta costantemente attestata per via epigrafica; la seconda (*de ea re ita censuerunt*, resa nei testi epigrafici in lingua greca come *περι τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν*, o formulazioni a essa assimilabili) era sintatticamente la proposizione principale (soggetto sottinteso erano, per l'appunto, i *patres*), reggente la causale *quod ... verba fecerunt*. Tale proposizione introduceva altresì il *decretum*.

Il *decretum* era appunto la parte dispositiva del provvedimento senatorio, la decisione assunta dall'assemblea. Esso era tipicamente reso sul piano sintattico mediante proposizioni finali (positive o negative, introdotte rispettivamente dalle congiunzioni *ut* e *ne*) rette dal verbo *placere* (*ἀρέσκω*) o simili. In ogni caso, era piuttosto frequente (e ne abbiamo precisa percezione attraverso la documentazione epigrafica) che in un singolo senatoconsulto potessero succedersi anche più *decreta*, ossia più deliberati assunti in ordine a una stessa materia nel corso della discussione sulla medesima *relatio*. La documentazione epigrafica mostra altresì come, a fronte del susseguirsi di più *decreta*, ciascuno di essi potesse essere introdotto dall'avverbio *item* o da *utique*⁶, ripetuti anaforicamente. A conclusione di ciascun *decretum* viene dunque a posizionarsi quello che Volterra definiva il *di-*

4 Buongiorno, *Senatus consulta* 2016, 20 nt. 5.

5 M. Valerius Probus, *De notis antiquis* (ed. Th. Mommsen, Leipzig 1853), p. 122 (Prob. 3.20).

6 O più raramente entrambi, ripetuti in alternanza: si noti ad es. l'alternanza di 'ὁμοίως' e 'ἄλλως' nel *senatus consultum de Aphrodisiensibus*.

scissionis eventus, ossia la registrazione dell'avvenuta votazione (mediante il verbo *censuere/censuerunt*)⁷.

La struttura che si è venuti descrivendo non conobbe significative innovazioni con l'avvento del principato, se non la precisazione di alcuni aspetti procedurali, come per esempio l'indicazione del numero di senatori partecipanti alla seduta, utile a verificare il rispetto del *quorum* strutturale certamente richiesto dopo la *lex Iulia de senatu habendo*, ma in fin dei conti già attestato dalla prima età augustea⁸.

Fu solo a partire dal principato inoltrato di Antonino Pio che i senatoconsulti conobbero una modifica strutturale, in considerazione dell'oramai irreversibile ruolo di predominanza dell'imperatore, il recepimento passivo delle cui *orationes in senatu habitae* finì per determinare l'introduzione di nuove forme strutturali, indagate oramai oltre un trentennio fa, in un contributo di D. A. Musca, che resta oggi ancora attuale (pur se necessiterebbe di una messa a punto)⁹.

2. Definita la struttura delle deliberazioni senatorie, pare opportuno accennare alla questione del rapporto fra l'archetipo, ossia il *sc.* redatto al termine della seduta e archiviato nel *tabularium* con i testi incisi e circolanti. Questo aspetto si interfaccia con questioni quali le ragioni della eventuale *propositio* del provvedimento e della committenza¹⁰.

Queste considerazioni, che da un lato spingono lo studioso ad esaminare le fonti di tradizione manoscritta informandole alla *Quellenforschung* e alla *Textstufenforschung*, dall'altro lato si rivelano di essenziale centralità nello studio delle fonti di tradizione epigrafica. Per questa ragione, l'esame di testi epigrafici contenenti gli *ipsissima verba* di deliberazioni senatorie impone una serie di quesiti, ossia:

1. Quali siano le ragioni dell'incisione e della affissione del testo;
2. L'individuazione del soggetto competente per l'incisione del testo;
3. Se il testo del *sc.* sia riportato per intero o in escerto e quale sia dunque il rapporto con l'archetipo conservato nel *tabularium* a Roma.

7 Volterra, *Senatus consulta* 2017, 106.

8 Per un inquadramento generale del problema vd. Talbert, *The Senate* 1984, 137 ss.

9 Musca, *Da Traiano a Settimio Severo* 1985, 7–46.

10 E dunque non solo del 'documento', ma anche del 'monumento'. Su codesta distinzione vd. in dettaglio Le Goff, *Documento/Monumento* 1978, 38 ss.; la 'conversione' del documento in monumento è tuttavia la tesi di fondo già dell'opera di M. Foucault, *L'archéologie du savoir* 1969. Per un inquadramento del tema con specifico riguardo all'epigrafia romana vd. in particolar modo gli studi di Mireille Corbier, ora raccolti in *Donner à voir, donner à lire* 2006, particolarmente pp. 23–50, e (in forma più sintetica) nel saggio *L'efficacia della scrittura espota* 2016, 9–24.

In questa sede non si approfondirà, se non tangenzialmente, la questione – rinviata ad altra circostanza – delle modalità e dei supporti di archiviazione dei testi delle deliberazioni senatorie all'interno dell'*aerarium Saturni* e poi del *tabularium*¹¹.

Un'archiviazione su tavolette cerate sembra e resta, ovviamente, la più probabile, visto che d'altra parte concorrono numerose allusioni nelle fonti; ad es. le ripetute circostanze di senatoconsulti falsificati durante le torbide fasi della tarda *res publica*: vicende che a più riprese emergono dalle indagini di Emilio Gabba e, più di recente, di Luca Fezzi¹².

Inoltre, un documento epigrafico importante, proveniente dalla Grecia centrale, contenente il dossier allestito per la risoluzione della controversia insorta in ordine all'imposizione erariale per le terre del Santuario di Anfiarao ad Oropo fa esplicito riferimento, con riguardo a un *senatus consultum* reperito dall'archivio, a *deltoi e keromata*, ossia *tabulae e cerae*, il che non lascia granché dubbio sulla natura del materiale di supporto adoperato per l'archiviazione¹³.

Inoltre, lo stesso Svetonio (*Vesp.* 8,5), allorché ricorda che durante l'incendio del Campidoglio del 69 d. C. erano state danneggiate più di tremila tavole di bronzo (*aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant*), osserva che dette tavole erano state

instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis.

Ovviamente, il numero di tremila tavole che contenessero senatoconsulti e leggi sarebbe troppo basso se dovessimo pensare ad un incendio generalizzato degli archivi¹⁴. Inoltre ciò non spiegherebbe i riferimenti a *societates, foedera e privilegia*. Più opportuno pensare dunque al fatto che con l'incendio fossero andati perduti i testi affissi alle pareti dei templi e che appunto avevano per oggetto questa mate-

11 Sul tema dell'archiviazione vd. Mommsen, *Sui modi usati da' Romani* 1858, 181 ss. e Coudry, *Senatus-consultes et acta senatus* 1994, 65–102. Ricognitivo (ma con ampia bibliografia annotata) il contributo di Albana, *I luoghi della memoria* 2004, 1–47, mentre invece per una nuova impostazione del problema alla luce dell'importante testimonianza del *sc. de Plarasensibus et Aphrodisiensibus* vd. ora Buongiorno, in Raggi, Buongiorno, *Il senatus consultum* 2020, 121–129. Per il rapporto fra *aerarium Saturni* e *tabularium* vd. invece Mazzei, *Tabularium – Aerarium* 2009, 275–378.

12 Gabba, *Cicerone e la falsificazione* 1961, 89–96; Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici* 2003.

13 Sherk, *Roman Documents* 1969, 133–138 nr. 23. Su questo dossier vd. anche il contributo di D. Bonanno, in questo volume. Sull'archiviazione anche Buongiorno, *Senatus consulta* 2016, 48 ss.

14 Ferrary, *La gravure de documents publics* 2009, 61; per un accostamento di questo testo svetoniano con Liv. 6.1.3 vd. ora Valvo, *In celeberrimo loco* 2016, 44–45.

ria. Documenti simili al *senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, che si richiamerà anche più innanzi.

Riepilogando, si deve dunque distinguere fra archiviazione del testo della delibera senatoria, che è verosimile avvenisse su supporti lignei cerati, e *propositio* della stessa.

L'archiviazione del *senatus consultum* era un atto obbligatorio, e si può forse considerare condizione necessaria perché la delibera fosse da considerarsi efficace. La *propositio* del *senatus consultum* mediante affissione in luogo pubblico era invece un atto eccezionale, legato a contingenze di vario genere e avente funzione cognitiva e non costitutiva degli effetti del deliberato senatorio¹⁵; essa è quindi sostanzialmente da ricondursi, in primo luogo, alla volontà del senato di rendere nota una decisione assunta, dando specifica disposizione di tale pubblicità all'interno del testo del senatoconsulto. In subordine possono essere i magistrati a disporla.

Essa, quand'era ordinata dal senato avveniva prevalentemente (almeno a Roma e in Italia) su supporti bronzei. D'altro canto, oltre al già richiamato testo svetoniano, numerose sono le allusioni all'incisione su bronzo di documenti pubblici: è celebre l'iperbole oraziana *exegi monumentum, aere perennius* (Hor. *carm.* 3.30.1), in cui il poeta trasmette l'idea d'aver eretto, con i suoi poemi, un monumento che nei secoli sarà più duraturo del bronzo. E, ancora, di bronzi epigrafici si parla con riferimento all'inserimento, nell'alfabeto di *litterae Claudianae*. Ricorda Tacito, in un brano purtroppo corrotto testualmente (*ann.* 11.14), che *Claudius tres litteras adiecit, quae usui imperitante eo, post oblitteratae, aspiciuntur etiam nunc in aere † publico † dis plebiscitis per fora ac templa fixo*. Ma ci sono diversi esempi espliciti che ci informano dell'affissione di *senatus consulta* su tavole bronzee nel foro. Si pensi ad es. a Plin. *ep.* 8.6.13, in cui sono trascritti i *verba* di un *senatus consultum* relativo al conferimento di onori al liberto imperiale Pallante (siamo nel gennaio 52 d. C.), in cui, quale ultimo *decretum*, si stabiliva che

ea quae X. kal. Februarias quae proximae fuissent in amplissimo ordine optimus princeps recitasset senatusque consulta de iis rebus facta in aere inciderentur, idque aes figeretur ad statuam loricateam divi Iulii.

Il testo è famoso ed è stato approfonditamente studiato da Mireille Corbier, alle cui pagine si rinvia per i dettagli¹⁶. Ma altri esempi possono essere rintracciati in Cassio Dione (59.16.8), con riguardo all'incisione e affissione del *senatus consultum* e dell'*oratio* di Caligola che avevano ripristinato (31 gennaio del 39 d. C.) la persecuzione di alcune fattispecie di *maiestas*.

¹⁵ In tal senso vd. von Schwind, *Zur Frage der Publikation* 1973², 53 ss. e, da ultimo, Manni, *Il senatus consultum de Cnaeo Pisone patre* 2016, 54 con nt. 40. Per un tentativo di classificazione delle forme di «pubblicità epigrafica» vd. anche Lazzarini, *Unde de plano legi possit* 2016, 65–79.

¹⁶ Da ultimo in Corbier, *Donner à voir, donner à lire* 2006, 147–162.

Ad ogni buon conto, l'affissione, integrale o in escerto, del testo del *senatus consultum* poteva essere disposta anche da parte di un magistrato (e in età imperiale da parte del principe), a Roma come in Italia e nelle province.

La affissione di escerti di delibere senatorie è piuttosto comune nei casi in cui siano i magistrati a trasmettere copia dell'atto, eventualmente all'interno di dossier. In questi casi, la prima parte a essere eliminata è la *praescriptio* e – eventualmente – la *relatio*.

Il *decretum* è invece, a tutti gli effetti, la parte centrale della delibera senatoria (ne contiene infatti la parte dispositiva) ed è quella che, evidentemente, interessa richiamare allorché si intenda citare un *senatus consultum*. Con riguardo alla essenzialità del *decretum* nella struttura della delibera senatoria mi sembra peraltro opportuno richiamare un passo – notissimo – dell'antiquario di epoca augustea Verrio Flacco, che leggiamo attraverso la tradizione di Sesto Pompeo Festo (p. 454 L.)

Senatus decretum a consulto Aelius Gallus sic distinguit, ut id dicat particulam quandam esse senatus consulti, ut cum provincia alicui decernitur, quod tamen ipsum senatus consultum¹⁷ est.

Verrio richiama una glossa di Elio Gallo, che distingueva il '*senatus decretum*' dal '*senatus consultum*' ritenendo il primo una '*particula quaedam*' del secondo, ossia una singola disposizione (come ad esempio l'attribuzione di una '*provincia*' ad un magistrato) parte, con altre, di una stessa delibera senatoria. L'esempio scelto da Elio Gallo mi pare peraltro particolarmente calzante, poiché mediante un'unica delibera senatoria erano conferite *provinciae* a diversi magistrati, con – verosimilmente – una sequenza di *decreta* che si succedevano nel testo di un medesimo *senatus consultum de provinciis*. Ma, precisa lo stesso Verrio – che evidentemente traduceva la percezione del suo tempo – il *decretum* è la stessa cosa che il *senatus consultum* (ne costituiva cioè l'essenza più intima).

3. Fatte le opportune premesse, veniamo dunque all'esame dei testi epigrafici contenenti i *verba* (o sintesi di essi) di delibere senatorie, provenienti dall'Italia, tentandone una prima tassonomia.

In Roma dovevano essere affissi – lo si è visto richiamando i testi di Suet. *Vesp.* 8.5 e Plin. *ep.* 8.6.13 e Dio 59.16.8 – numerosi testi di *senatus consulta*. Le ragioni di tali affissioni sono in prevalenza connesse a strategie rappresentative e autorappresentative, secondo categorie cioè di *Selbstdarstellung* e di *Kommunikation* (per citare il titolo di un riuscito convegno di una decina di anni addietro)¹⁸. Luogo

¹⁷ Coniecit Th. Mommsen; *consulti* ms.

¹⁸ Per un inquadramento generale del tema vd. anche Eck, *Öffentlichkeit, Politik und Administration* 2009, 75–96.

tipico di affissione era il *Capitolium*, ma non mancavano altri esempi, come per esempio gli spazi sul Palatino (la *domus*, la *curia* ...); il *senatus consultum* del 52 ricordato da Plinio ricorda la *statua loricata divi Iulii*: di certo un privilegio eccessivo per un liberto imperiale, sebbene destinatario di *ornamenta consularia*¹⁹.

Il secondo senatoconsulto relativo ai *ludi saeculares* celebrati in età augustea, da datarsi al 23 maggio del 17 a. C., e che ci è pervenuto attraverso numerosi frammenti di quella che Salvatore Riccobono definì una «ingens columna marmorea» era per esempio interamente dedicato al problema della pubblicazione di un rapporto di svolgimento dei *ludi* e dei senatoconsulti connessi²⁰:

Eodemque die ibidem sc(ribundo) [id]em adfuer(unt) et senatusconsultum factum es[t]. / Quod C. Silanus co(n)s(ul) v(erba) f(ecit) pe[r]t[ri]nere ad conservandam memoriam tantae b[enevolentiae] deorum commentarium ludorum] / saecularium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribi s[tatu]ique ad futuram rei memoriam utramque] / eo loco, ubi ludi futu[ri] s[un]t, q[ui]d d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): uti co(n)s(ules) a(lter) a(mbo)ue ad f[uturam] rei memoriam colum[n]am] / aheneam et alteram [m]armoream, in quibus commentari[um] ludorum eorum inscriptum sit, eo loco statuunt et id opus eidem] / locent praetoribusque, q[ui] [a(erario)] p(raesunt), inperent, uti redemptoribus ea[m] summam qua locaverint solvant].

Si tratta di un testo rilevante, perché ci dà innanzitutto informazioni sul numero di copie del senatoconsulto e sui materiali usati (due colonne: una di bronzo e una di marmo); ma descrive anche aspetti pratici inerenti alla committenza, ossia la procedura di affidamento in appalto dei lavori (*locatio operis* da parte dei consoli e delega di questi ai *praetores aerarii* al pagamento – dalla cassa erariale – della somma spettante)²¹.

Con l'età di Tiberio (e poi di Caligola) siamo invece informati che testi senatorii relativi a questioni di diritto internazionale fossero affissi presso il tempio di *Mars Ultor*; si confrontino al riguardo il testo di AE 1998, 1333 (testo in lingua latina, rinvenuto a Efeso), inerente a una vicenda che coinvolse il *rex socius et amicus p. R. Rhescuporis*, e ove alla lin. 8–9, lacunosa, si legge:

hoc senatus c(onsultum) [--- ad] / aedem Martis Ultoris [---].

19 Su questo aspetto vd. diffusamente Corbier, *Donner à voir, donner à lire* 2006, 147–162 e 163–182.

20 Così S. Riccobono in *FIRA I*° 40, da cui si cita il testo (con piccole variazioni).

21 Sul tema vd. diffusamente il contributo di A. Terrinoni, in questo volume. È altresì probabile che un frammento del *senatus consultum* istitutivo dei *ludi saeculares* del 47 d. C. sia rinvenibile nei frammenti di *CIL VI* 32325 = *AE* 2011, 121: cfr. Buongiorno, *I commentarii dei ludi saeculares del 47 d. C.* 2011, 139–146

Lacuna per la quale è stata speculativamente proposta l'integrazione *hoc senatus c(onsultum) [liceat describere ex tabula ahenea in muro post] | aedem Martis Ultoris [fixa ---]*: una soluzione che, al di là della sua condivisibilità nei singoli dettagli²², pone in ogni caso l'accento su un problema concreto, ovvero l'affissione alle pareti del tempio di Marte Ultore di delibere senatorie in materia di relazioni internazionali.

Nella stessa direzione muovono gli allusivi riferimenti in Suet. *Cal.* 44.2: *magnificas Romam litteras misit, monitis speculatoribus, ut vehiculo ad forum usque et curiam pertenderent nec nisi in aede Martis ac frequente senatu consulibus traderent*, che ci conferma quantomeno che il luogo deputato alla riunione per questo genere di materie fosse proprio il tempio fatto costruire da Augusto nell'ultimo quarantennio del primo secolo a. C.

Con l'avvento del principato, crebbe il numero di testi affissi riguardanti i membri e le vicende della casa imperiale. Abbiamo una significativa concentrazione di testi per l'età tiberiana.

Con riferimento al *senatus consultum de Cn. Pisone patre* (20 d. C.), va rilevato come esso fosse senz'altro affisso a Roma. Il senato decretava infatti che

22 Büyükkolancı – Engelmann, *Inscripfen aus Ephesos* 1998, 70–71. L'edizione del testo proposta dai due autori, che si fonda su numerose proposte di integrazione formulate da Wolfgang Lebek, è in ogni caso estremamente carente (tanto da rendere il testo meritevole di una *cura secunda*). In particolar modo gli editori ritengono che il senatoconsulto fosse il prodotto di una controversia fra i *negotiatores* di Efeso e il re tracio Rhescuporis, arbitrata dal senato prima che lo stesso Rhescuporis fosse, nell'anno 19 d. C., mandato in esilio in Egitto in seguito a un processo celebrato dinanzi allo stesso Senato su impulso di Tiberio e di cui è notizia in Tac. *ann.* 2.67 (per l'antefatto *ann.* 2.64–66). Poiché il testo è gravemente mutilo, la ricostruzione degli editori si fonda tuttavia esclusivamente sull'erronea interpretazione dell'espressione *arbitrari senatum* che si legge alla lin. 7 del testo superstite: tale formulazione, tipica di deliberazioni senatorie dell'età giulio-claudia (per l'età tiberiana si rintraccia in testi come il *senatus consultum de Cn. Pisone patre* e in quello sugli onori postumi a Germanico [*Tabula Siarensis*]; per l'età di Claudio per es. nel *senatus consultum de obligationibus feminarum*, D. 16.1.2.1), nulla ha a che vedere tuttavia con l'arbitrato in senso stretto. Inoltre, nessuno degli aspetti contenutistici portati in rilievo dagli editori pare emergere dal tenore dei *verba* superstiti: non vi è alcun riferimento di sorta ai *negotiatores* di Efeso, e le ambascerie menzionate alle linn. 1–2 (*frequentes venerin[t]*, cfr. Cic. *Cat.* 3.7), che gli editori con petizione di principio suppongono essere state inviate dai *negotiatores* di Efeso, potrebbero essere state verosimilmente inviate da emissari di Cotys, l'avversario di Rhescuporis nella lotta per il potere sul trono di Tracia, conclusosi per l'appunto con il già ricordato processo del 19 d. C. (una eco pare peraltro esservi in Tac. *ann.* 2.65). Sono certo ancora da chiarire le ragioni dell'affissione del testo del senatoconsulto (peraltro in lingua latina) proprio a Efeso, forse da mettere in collegamento con i trasferimenti di Rhescuporis verso l'Egitto ovvero con possedimenti in Asia di Antonia Tryphaena, vedova di Cotys: costei fu accusatrice nel processo ed era cittadina romana (forse pronipote del triumviro Marco Antonio, discendente dal matrimonio di costui con la cugina Antonia, la figlia di C. Antonius Hybrida; per la dubitativa Campanile, *Pitodoride* 2010, 68 ss.).

placere uti oratio, quam recitasset princeps noster, / itemq(ue) haec senatus consulta
in {h}aere incisa, quo loco Ti. Caes(ari) Aug(usto) vide | retur,

rinviando dunque a Tiberio la scelta del luogo ove far affiggere a Roma, sempre su tavole bronzee, il testo del *senatus consultum*.

Più articolate le disposizioni contenute nel senatoconsulto di conferimento di onori postumi a Germanico, approvato nel dicembre dell'anno precedente. Il deliberato senatorio stabiliva l'affissione delle *orationes* pronunciate dall'imperatore in senato in un luogo la cui individuazione era lasciata alla discrezionalità dello stesso; l'affissione dei *senatus consulta* in materia sul Palatino, nella *porticus* del tempio di Apollo in cui si riuniva usualmente il senato; la riproduzione del testo della delibera senatoria in calce a un editto dei consoli e la sua trasmissione in Italia, nei municipi e nelle colonie, e nelle province, *ut quam celeberrimo loco figeretur*²³.

La pluralità di luoghi di affissione di questo testo, anche mediante procedure differenti ha d'altro canto prodotto il felice ritrovamento di più copie di questo *senatus consultum* e della *rogatio Valeria Aurelia* che ne scaturì, noti rispettivamente da tre frammenti rinvenuti a Roma e parzialmente combacianti (*CIL VI 911 = 31199*), dal *fragmentum* c. d. *Tudertinum*, dalla *tabula Hebana*, e soprattutto dalla *tabula Siarensis*. Un ulteriore ampio frammento bronzeo, che getta luce sulla nostra conoscenza della *relatio* del provvedimento, è stato recentemente rinvenuto nei magazzini del museo di Perugia²⁴.

A Roma erano poi certamente affissi i bronzi epigrafici del *senatus consultum* sugli onori postumi a L. Cesare (dell'anno 2 d. C., affisso presso il mausoleo di Augusto, un cui frammento – oggi disperso – è noto attraverso la tradizione manoscritta: *CIL VI 40360 = CIL VI 895 = AE 2010, 37* mausoleo di Augusto) e del senatoconsulto dell'autunno del 23 d. C. che conferiva onori postumi a Druso, il figlio di Tiberio. Tacito (*ann.* 4.9.2) ricorda infatti che

memoriae Drusi eadem quae in Germanicum decernuntur, plerisque additis, ut ferme amat posterior adulatio,

ovvero che alla morte del figlio dell'imperatore il senato aveva deliberato quegli stessi onori conferiti a suo tempo a Germanico, più altri che sarebbero stati aggiunti per via della crescente adulazione nei confronti del principe²⁵.

²³ *Tab. Siar.* b col. II linn. 24 ss.

²⁴ Vd. ora Cipollone, *Un frammento* 2012, 83–108 = *AE* 2012, 467; la provenienza resta in ogni caso ignota, nonostante le considerazioni svolte dalla stessa Cipollone, *Tabula Tifernatis Tiberina* 2013, 502.

²⁵ A loro volta gli onori a Germanico avevano un modello in quelli a loro tempo conferiti a Lucio e a Gaio Cesare, come suggerisce *Tab. Siar.* frg. IIa 5–6.

Anche in questo caso, il testo, estremamente lacunoso, ci è giunto innanzitutto da tre frammenti bronzei rinvenuti a Roma (*CIL* VI 912, a-c; il primo dei quali – conservato a Berlino – distrutto durante la seconda guerra mondiale). Ad essi si aggiungono il c. d. frammento ‘Trivulzio’ (poiché acquistato sul mercato antiquario dall’erudito Carlo Trivulzio; è conservato a Milano ed è di provenienza ignota) e un testo proveniente dalla Betica (la cd. *tabula Ilicitana*)²⁶, che inglobavano, oltre al testo del *senatus consultum*, la *rogatio* della *lex publica* che avrebbe istituito ulteriori centurie destinatrici²⁷.

Se dunque capita (più frequentemente in età imperiale) che sia il senato a disporre l’affissione, e che essa avvenga su tavola bronzea, non mancano casi in cui l’affissione sia lasciata all’iniziativa e al libero apprezzamento di un privato (in ogni caso sempre su autorizzazione del senato), quando non dei magistrati o di un collegio sacerdotale.

Il *senatus consultum de Asclepiade Clazomenio*, ad es., delibera senatoria che ricostruisce l’*iter* di inserimento di alcuni maggiorenti di Clazomene nella *formula* degli *amici populi Romani*, alla linea 17–18 (testo latino) = 25 (testo greco) contiene l’autorizzazione di affissione sul Campidoglio:

... eis[que tabulam aheneam amicitiae in Capitolio ponere sacrificiumque] facere liceret ...

... τούτοις (*Asclepiadi et aliis*, scil.) τε πίνακα χαλκοῦν φιλίας ἐν τῷ Καπετωλίῳ ἀναθεῖναι θυσίαν τε ποιῆσαι ἐξῆι ...

Gli onorati sarebbero cioè stati autorizzati a estrarre copia del testo dall’archivio e a redigerne copia su tavola bronzea. Le numerose difficoltà che il testo greco pone spingono a ritenere che in questo caso si trattasse di una traduzione non ufficiale²⁸.

L’ultimo testo (in ordine espositivo, ma più antico in ordine di tempo) proveniente da Roma è poi il testo del cosiddetto *senatus consultum de pago montano* (*CIL* I² 591 = VI 3823 = VI 31577 = *ILS* 6082 = *FIRA* I² 39). Ci si limiterà soltanto a osservare – nella scia della dottrina dominante – che l’identificazione di questo oscuro testo come *senatus consultum* è fondata su argomenti stilistico-sintattici (poiché cioè le disposizioni in esso contenute sono formulate al congiuntivo invece che all’imperativo): essa sarebbe dunque la parte dispositiva di una delibera senatoria che avrebbe sanzionato il mancato rispetto delle norme igieniche in un’*ustrina*,

²⁶ Si tratta in realtà di due frammenti non combacianti, come già rilevato in *Eph. Ep.* IX, nr. 349; vd. anche D’Ors, *Tabula Ilicitana*, 1950, 280 ss.

²⁷ I testi sono ora oggetto di edizione congiunta in Crawford, *Roman Statutes* 1996, vol. I, nr. 38.

²⁸ Sul punto vd. Raggi, *The senatus consultum* 2001, 88; poi anche Ferrary, *La gravure de documents publics* 2009, 61–62.

ovvero un'area dedicata alla sepoltura della plebe, sita sull'Esquilino (il *pagus Montanus*, appunto)²⁹.

In questo caso, dunque, l'affissione del testo del senatoconsulto (o almeno della sua parte decretale) potrebbe ricondursi all'iniziativa del pretore, in modo che fosse ben individuabile il fondamento normativo delle disposizioni da lui fissate attraverso editti. Uno degli editti è forse da identificarsi con quello noto da tre cippi (*CIL VI 31614 et 31615 = ILS 8202 = ILLRP 485*), databili fra 93 e 89 a. C., ove si legge:

L(ucius) Sentius C(ai) f(ilius) pr(aetor) / de sen(atu)s sent(entia) loca / terminanda co-
er(avit). / B(onum) f(actum). Nei quis intra / terminos propius / urbem ustrinam /
cisse velit nive / stercus cadaver / iniecisse velit.

Sempre da Roma si registra infine il testo, estremamente lacunoso, di un *senatus consultum* emanato nel 23 a. C., inciso su tavola marmorea, due frammenti del quale sono stati rinvenuti sul *Capitolium*, nei pressi dell'*Aerarium Saturni* (*CIL VI 10621 = 32272 = 37142*). La parte superstite del testo avrebbe riguardato, secondo l'interpretazione offerta da Mommsen (*AE 1891, 126*)³⁰ la *lectio* degli scribi questorii nella seconda metà dell'anno 23 a. C., a seguito della riforma dell'*aerarium* operata da Augusto. L'incisione su marmo di questo senatoconsulto, immediatamente seguito dal nome di colui che dovrebbe essere stato il primo dei *sexprimi scribae quaestorii* nominati nell'anno 23 a. C.³¹, suggerisce che la trascrizione fosse connessa alla monumentalizzazione dei *fasti* degli *scribae quaestorii sexprimi*³², di cui la delibera senatoria avrebbe costituito evidentemente il fondamento normativo. In questo caso, dunque, non un'incisione ufficiale in senso stretto, ma operata, magari a distanza di qualche tempo dall'emanazione del senatoconsulto, con finalità di pubblicità di un provvedimento che istituiva una funzione di sostegno alla *res publica*.

4. Il testo epigrafico più antico proveniente dalla *terra Italia* e contenente materiali di provenienza senatoria è la tavola di Tiriolo (186 a. C.), un bronzo epigrafico rinvenuto in Calabria nel 1640 e oggi conservato a Vienna presso il *Kunsthistorisches Museum*. Come è stato oramai messo definitivamente in evidenza, anche alla luce di un confronto con la tradizione annalistica liviana, la tavola non riproduceva un solo senatoconsulto, ma rielaborava diversi provvedimenti assunti dal senato al fine di porre rimedio alla vicenda: non solo, cioè, il *senatus consultum* del 7 ottobre 186 a. C. (con una sintesi peraltro della *relatio*), ma anche, in coda ad esso e me-

²⁹ In materia vd. ora anche il saggio di S. Viaro, in questo volume.

³⁰ Mommsen, *I fasti dei sex primi ab aerario* 1891, 157–162.

³¹ David, *Au service de l'honneur* 2018, 308.

³² Così Mommsen, *I fasti dei sex primi ab aerario* 1891, 158.

dianche il ricorso a rinvii intertestuali, altre determinazioni assunte dal senato e, su mandato di questo, dai consoli³³.

In questa sede ci si limiterà a osservare come, già in questo caso, fossero stati proprio i consoli a fare da *medium* fra il senato e le comunità coinvolte, agevolando l'invio del testo.

Da *Tibur* viene invece un testo di poco successivo a quello di Tiriolo (159 a. C.) Anche in questo caso siamo dinanzi a una lastra bronzea (oggi, purtroppo, andata perduta), *CIL* I² 586 = *CIL* XIV 3584 = *ILS* 19 = *FIRA* I² 33. Si dovrà tuttavia osservare come sia quantomeno improprio parlare, per questo testo, di *senatus consultum* (come invece comunemente si rileva in dottrina), giacché in questo testo si tramandano non già i *verba* della delibera senatoria, bensì l'epistola con la quale il pretore L. Cornelius Cn.f. comunicava il responso del senato ad una *postulatio* presentata da una legazione di *Tibur* (come si evince dall'uso della seconda persona plurale e più in generale dalla contrapposizione *nos/vos* = *Romani/Tiburtes*). Saremmo dunque più propensi a una collocazione di questo testo epigrafico fra le *epistulae* magistratuali, anziché fra i *senatus consulta*, ancorché esso sia modellato su una deliberazione dei *patres* (con formule che sembrano peraltro senza confronti fra i testi epigrafici; in ogni caso, parafrasi di testi senatorii sono frequenti nelle fonti di tradizione manoscritta).

Alla piena età augustea, e alle vicende dell'Ilirico in rivolta, è riconducibile un frammento bronzeo di piccole dimensioni proveniente da *Colonia Pietas Iulia Pola* (*regio X*) contenente parte dei *verba* di un senatoconsulto del 7 d. C. (*AE* 1913, 177 = *Inscr. Ital.* X, 1, 64 = *EDR* 072654) L'estrema frammentarietà del testo superstite non permette di formulare ipotesi precise né sul contenuto del senatoconsulto né sulle ragioni della sua affissione a Pola, ma è ragionevole credere che esso fissasse i termini di un *delectus* di truppe operato dai consoli in carica e disciplinasse alcune delle condotte da tenere in guerra. Allo stesso tempo, non è da escludere che vi fossero esplicite prescrizioni rispetto alle condotte che la *colonia* di *Pola* avrebbe dovuto tenere in considerazione della posizione strategica del suo porto, e conseguenti privilegi di natura economica concessi alla comunità quale ricompensa per il coinvolgimento diretto nelle operazioni: per esempio indennità, o immunità, allo stato non meglio definibili: il che potrebbe aver indotto a incidere il testo del senatoconsulto (magari anche con finalità di autorappresentazione)³⁴.

Della circolazione e affissione dei senatoconsulti relativi agli onori postumi per Germanico e poi per Druso, e delle disposizioni del *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, si è già detto precedentemente. Essi erano oggetto di affissione, mentre in alcuni altri casi erano rielaborati all'interno di deliberazioni assunte localmente. I *decreta Pisana* (*CIL* XI 1420 e 1421), contenenti onori postumi conferiti localmente

³³ Gallo, *Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus* 2017, 519–540; vd. anche il contributo della stessa autrice in questo volume, con aggiornamenti.

³⁴ Sul punto ora diffusamente Buongiorno, *Un senatoconsulto di epoca augustea da Pola* 2019.